



COMUNE DI AVELLINO

REPERTORIO N. 5786

CONTRATTO DI APPALTO

Affidamento del servizio di igiene urbana a seguito di gara europea a procedura aperta a doppio oggetto per la costituzione della società maggioritaria pubblico-privata grande srl di proprietà del comune di avellino al 51%: individuazione del socio privato di minoranza al 49% e contestuale affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Avellino

Ditta appaltatrice: GRANDE S.R.L.

Partita IVA: 03164460648

Importo: €134.862.060,60 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA.

CUP G39I22001500005 - CIG 9634468681

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno diciannove del mese di settembre in Avellino, presso la sede comunale, Piazza del Popolo n. 1.

Innanzitutto a me dottor **Dott. Vincenzo Lissa**, Segretario Generale del Comune di Avellino, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dal vigente Statuto Comunale a ricevere il presente atto - domiciliato per la mia carica presso la sede del Comune di Avellino, aventi i requisiti di legge, si sono personalmente costituiti:

da una parte:

- **L'ing. Luigi Angelo Maria Cicalese**, nato ad Avellino il 23/04/1959 domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Avellino, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente incaricato del Settore tutela ambientale e politiche energetiche del Comune di Avellino, con sede in

Avellino, Piazza del Popolo n.1, codice fiscale 00184530640, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 co. 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., di seguito, per brevità, "**COMUNE DI AVELLINO**";

dall'altra parte:

- il **dott. Gerardo Santoli**, nato a Avellino il 13/03/1974, Cod. Fisc. SNTGRD74C13A509U, che interviene nel presente atto autorizzato a stipularlo, giusta verbale del CDA del 18/09/2023 (All. "A"), in nome e per conto della società Grande srl con sede legale in Avellino alla Via Nuova Strada Consortile Snc Località Pianodardine- C.F./P.I. 03164460648, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "**Appaltatore**".

Detti comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà.

I detti comparenti mi confermano gli antescritti dati e stipulano e convengono quanto segue:

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 2103 del 11/07/2023 si stabiliva di procedere all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto relativa la costituzione della società maggioritaria pubblico - privata Grande srl di proprietà del Comune di Avellino al 51%, in relazione all'individuazione del socio privato di minoranza al 49%, alla società De Vizia Transfer SPA con sede legale in Torino alla via Duino 136 P.IVA 03757510015.

- in data 03/08/2023 veniva stipulato atto di costituzione rep. n. 2733 raccolta n. 2158 della società a responsabilità limitata sotto la denominazione "Grande S.R.L.", a rogito del notaio Virgilio Pesiri e sottoscritti i patti parasociali;

- la società Grande S.R.L, con sede legale in Avellino (AV) alla Via Nuova Strada Consortile Snc Località Pianodardine è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO dal 22/08/2023 Codice fiscale e numero di iscrizione: 03164460648 del Registro delle Imprese IRPINIA - Numero REA AV - 304085.

- con determina dirigenziale n. 2606 del 30/08/2023 si procedeva ad affidare alla Società Grande srl con sede in Avellino alla Via Nuova Strada Consortile Località Pianodardine CF/PIVA 03164460648 il servizio di igiene urbana oggetto di gara per 15 anni ed eventuale proroga tecnica, per l'importo pari ad €139.357.462,60 (oltre IVA per complessivi €153.293.208,86 e comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- la società De Vizia Transfer SPA è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), istituito presso la Prefettura di Torino;

- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

- il Comune di Avellino si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

- con Prot. PR_AVUTG_ingresso_0076609_20230919, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., è stata richiesta l'informazione antimafia per la società GRANDE S.R.L.;

- l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha prodotto, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le autocertificazioni relative ai componenti del C.D.A., per l'insussistenza delle cause ostative alla stipula del contratto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- per i predetti soggetti sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale, che hanno dato tutti esito negativo;

Sepe Euphemia
Avella
Avella

- il contratto deve essere stipulato entro novanta giorni dalla data dell'aggiudicazione, intervenuta in data 11/07/2023 con determinazione dirigenziale n. 2103, per consentire l'avvio del servizio entro il 9 ottobre 2023, e dunque la stipula dello stesso è urgente, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/11 e s.m.i., nelle more del rilascio dell'informazione antimafia riguardante la predetta società si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva. Pertanto, in caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva, si procederà al recesso dal contratto o alla revoca delle relative autorizzazioni o concessioni secondo quanto stabilito dalle richiamate disposizioni legislative. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, dichiarano proprie le premesse di cui innanzi e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Struttura della Contratto - Premesse

1. Il presente documento individua le condizioni generali del contratto relativo al "SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI AVELLINO" che verrà stipulato con la Società a partecipazione mista pubblico-privata (di seguito GRANDE SRL) costituita in funzione della gara a doppio oggetto indetta dal Comune di Avellino, proprietario delle quote societarie della società Grande srl, per il contestuale affidamento dell'anzidetto contratto di servizio pubblico di igiene urbana nel Comune di Avellino e la cessione del 49% delle quote societarie della medesima società.

2. I contenuti del presente documento vincoleranno pertanto l'affidatario del servizio e, a tal fine, anche l'operatore economico aggiudicatario del 49% delle quote di Grande srl che, pertanto, attraverso la partecipazione alla gara, dichiarerà di conoscere ed accettare.

3. Il contratto disciplina lo svolgimento, in regime di appalto del Servizio di Igiene Urbana nel territorio del Comune di Avellino. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

4. Fanno parte integrante del contratto, se pur non

materialmente allegati, tutti gli atti di gara, la documentazione presentata in sede di gara dall'aggiudicatario ed, in particolare, il capitolato, l'offerta tecnica ed economica presentata in fase di gara.

5. Il servizio di igiene urbana dovrà comunque essere svolto in conformità ai vigenti regolamenti comunali ed, in particolare, a quelli inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e per la gestione del Centro di Raccolta.

Articolo 2 - Oggetto del presente Contratto e servizi gestiti

1. Il Comune affida alla Società mista pubblico-privata GRANDE S.r.l. la gestione integrata del servizio pubblico di igiene urbana nel Comune di Avellino. Il servizio affidato dovrà essere svolto nelle modalità previste nell'allegato capitolato d'oneri e disciplinare, su tutto il territorio Comunale, ossia su ogni area pubblica, ivi comprese le aree cimiteriali comunali, ovvero private con vincolo di uso pubblico già acquisite nel patrimonio comunale ovvero che potranno essere acquisite dal Comune o su cui potrà essere apposto il vincolo di uso pubblico a seguito di definizione di convenzioni urbanistiche, espropri o accordi con i privati. La raccolta dei rifiuti urbani verrà svolta a servizio di tutti gli utenti residenti ovvero delle utenze non domestiche con esercizio nel territorio Comunale. I servizi base e i servizi opzionali sono esplicitati nel capitolato d'oneri.

Articolo 3 - Durata

1. L'affidamento del servizio di igiene urbana avrà una durata complessiva di 15 (quindici) anni ed avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione a partire dalla data di consegna risultante dal verbale sottoscritto dalle parti.

2. Al termine del periodo dell'affidamento di cui sopra, qualora fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura per l'individuazione del nuovo Affidatario operativo, ovvero di un nuovo gestore del servizio mediante diversa modalità di affidamento, la Società mista sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di temporanea "proroga

tecnica" nel termine massimo di 6 (sei) mesi, senza poter pretendere in aggiunta a quanto previsto dal contratto in essere, indennizzo alcuno.

Articolo 4 - Natura del servizio

1. Le attività oggetto del presente Contratto costituiscono servizio pubblico universale ed essenziale, secondo la normativa vigente in materia, e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, fatta eccezione per i casi di forza maggiore. La loro interruzione ingiustificata, pertanto, è circostanza atta a configurare le ipotesi di reato di cui agli artt. 331 e 340 del Codice Penale.

2. L'Appaltatore, come servizio opzionale, qualora fosse richiesto dall'Amministrazione, potrà esperire le azioni propedeutiche e di supporto, ad esempio anche mediante report, finalizzate alla riscossione, che resta di esclusiva prerogativa del Concessionario.

3. L'Appaltatore si assume, in particolare, il rischio economico del mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata prefissate.

Articolo 5 - Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, per il tramite del Socio operative, si obbliga a svolgere le attività indicate nell'articolo 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di servizio di gestione dei rifiuti vigenti, delle disposizioni contenute negli allegati tecnici e degli indirizzi generali fissati dal Comune.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere agli investimenti, sia strutturali che per l'acquisto dei mezzi/attrezzature, necessari per lo svolgimento dei servizi contrattualizzati, garantendo gli standard indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nell'offerta tecnica.

3. Fermi restando gli altri obblighi previsti da altre disposizioni del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna in particolare a:

- effettuare il trattamento di dati personali in conformità alla normativa in materia;
- fornire al Comune ogni informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi affidati;
- collaborare con il Comune ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare a investimenti produttivi; esso, in particolare, s'impegna a fornire tutta la documentazione necessaria e idonea a tali fini;
- predisporre e presentare il Piano Economico Finanziario ai sensi della normativa vigente, in tempo utile per consentire l'approvazione dello stesso da parte dell'Ente territorialmente competente e la tariffa da parte del Comune e, comunque, entro 90 giorni prima del termine di legge fissato per l'approvazione delle tariffe da parte del Comune, in applicazione del regolamento che disciplina le modalità di applicazione della TARI;
- provvedere, nei tempi e modi previsti dalla normativa, alla compilazione delle schede, con inserimento dei dati, dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) nonché alla stesura e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) da presentare nell'ambito della gestione complessiva dei rifiuti urbani. La mancata trasmissione del Piano Economico Finanziario e la mancata compilazione ed inserimento dei dati nelle schede di O.R.SO. e del M.U.D. sono considerate gravi inadempienze contrattuali e sono sanzionate ai sensi del presente Capitolato, fermo restando le sanzioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152/2006;
- provvedere, qualora durante il periodo contrattuale si verificassero situazioni eccezionali, ad eseguire i servizi di raccolta rifiuti secondo le disposizioni nazionali e/o regionali che verranno emanate. L'esecuzione di tali servizi straordinari potranno essere oggetto di separata quantificazione e contabilizzazione, anche alla luce di quanto sarà eventualmente previsto dalle disposizioni che verranno assunte per far fronte allo stato di emergenza;

- procedere, entro quattro mesi dalla stipula del presente Contratto, alla redazione e pubblicazione della "Carta della qualità dei servizi" relativa al servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, essa dovrà garantire il massimo dell'informazione all'utenza finale circa i parametri più rappresentativi del livello di servizio. Il testo e il progetto grafico della Carta dei Servizi, preliminarmente alla distribuzione all'utenza, dovrà essere concordato con il Comune ed eventualmente modificato dietro sua insindacabile richiesta. La carta dei servizi sarà elaborata per informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate nella gestione dei rifiuti urbani in esecuzione del presente contratto, attraverso contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica. Essa comprenderà la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

- validità e diffusione della carta;
- profilo aziendale;
- principi fondamentali;
- standard di qualità del servizio;
- modalità di raccolta dei rifiuti;
- CDR - Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani;
- comportamento del personale;
- tutela dell'utente e procedure di reclamo e di ristoro/rimedio, ivi comprese le problematiche di gestione della tariffa;
- valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

Il documento definirà inoltre sistemi di verifica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del

servizio erogato e fissati dalla disciplina contrattuale del servizio, nonché di monitoraggio permanente degli stessi;

- rispettare gli *standard* operativi formalizzati nei documenti tecnici che fanno parte integrante del presente contratto;

- svolgere i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi di qualità e rispetto ambientale e provvedere allo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività svolta presso impianti autorizzati in relazione alle varie frazioni di rifiuto, individuati nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Appaltatore si impegna comunque ad attuare misure correttive qualora dagli organi competenti del Comune si evidenziasse una qualità dei servizi non conforme agli standard di riferimento.

5. L' Appaltatore si impegna altresì ad adottare misure integrative che si renderanno necessarie in funzione di eventuali esigenze sopravvenute.

6. L'Appaltatore, qualora nell'espletamento del servizio opzionale dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, è tenuto a provvedere alla correzione dandone tempestiva comunicazione al Comune.

A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, L'Appaltatore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico. In tal caso, L'Appaltatore dovrà trasmettere al comune ogni informazione richiesta, necessaria al controllo sulla corretta gestione ed incasso della tariffa, al rispetto del regolamento comunale ed ogni altra norma in materia. Consentirà, a tal fine, l'accesso diretto in consultazione alla banca dati degli utenti soggetti a tariffa.

Dal momento dell'attivazione della tariffazione, l'Appaltatore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile

del trattamento dei dati in essa contenuti.

Alla scadenza della concessione o, in caso di cessazione anticipata del contratto, L'Appaltatore è obbligato a trasferire al Comune o al nuovo gestore, entro 60 gg, a titolo gratuito la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata.

7. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali dettati dalle deliberazioni ARERA n.444/2019/R/RIF e n. 15/2022/R/RIF:

Articolo 6 - Impegni del Comune

1. Il Comune s'impegna a cooperare con L'Appaltatore ed, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto da parte del Appaltatore.

2. L'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

a) nel mettere a disposizione dell' Appaltatore le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;

b) nella collaborazione da parte degli uffici del Comune che sono tenuti ad informare con congruo anticipo L'Appaltatore in ordine a eventuali modifiche ai regolamenti del Comune che possano in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi ad essa affidati;

c) nella promozione del coordinamento tra L'Appaltatore e gli organi e/o strutture del Comune per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dal Appaltatore stesso;

d) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;

e) fornire all'Appaltatore l'aggiornamento delle aree che verranno acquisite al patrimonio Comunale ovvero verranno vincolate ad uso pubblico a seguito dell'attuazione di atti convenzionali, esproprio o accordi con i privati. Dal momento della comunicazione, L'Appaltatore dovrà attivarsi per eseguire

le attività di pulizia, spazzamento e raccolta rifiuti nelle nuove aree pur mantenendo lo standard qualitativo complessivo previsto dal disciplinare tecnico.

3. Il Comune si impegna altresì a rilasciare all' Appaltatore apposita delega per la sottoscrizione di convenzioni con i consorzi di filiera in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai.

Articolo 7 - Ulteriori Servizi

1. Previa richiesta scritta L'Appaltatore s'impegna, per quanto possibile in relazione alle proprie capacità ed alle caratteristiche tecniche delle installazioni, opere e attrezzature disponibili e, fermo restando l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme antinfortunistiche, ad effettuare interventi volti a far fronte ad ulteriori esigenze dell'Amministrazione, non strettamente rientranti tra i propri obblighi ed in alcun modo riconducibili ai rischi assunti dallo stesso, tra cui quelli compresi nell'elenco dei servizi opzionali inseriti nel capitolato d'onere.

2. Gli interventi rientranti in questa particolare tipologia di servizio saranno direttamente contabilizzati sulla base dei preventivi accettati e delle quantificazioni previste a consuntivo.

3. L'Appaltatore provvede direttamente alla fatturazione di tali servizi sulla base del prezzario approvato dal Comune.

Articolo 8 - Adeguamenti del servizio e interventi innovativi

1. Qualora le installazioni, opere ed attrezzature e le modalità previste per l'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto divenissero insufficienti ad assicurare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, e ciò a causa di variazioni consistenti delle quantità o qualità dei rifiuti da trattare ovvero di norme e regolamenti che eventualmente entrassero in vigore in data posteriore a quella della sottoscrizione del presente Contratto, i lavori addizionali, saranno effettuati dal Appaltatore nel minor tempo possibile e comunque entro il termine assegnato dal Comune, secondo condizioni e modalità che saranno approvate

dal Comune.

2. L'Appaltatore potrà redigere, a sua cura e spese, dei progetti generali per migliorare od ammodernare il servizio, da discutere e da sottoporre all'approvazione del Comune.

3. I singoli suddetti interventi innovativi verranno illustrati in un Progetto preliminare che potrà far parte integrante dell'affidamento, nei modi e nelle forme indicate dal provvedimento di approvazione.

4. Tale Progetto preliminare terrà debito conto tanto delle già esistenti modalità di effettuazione del servizio, quanto della necessità di effettuare il servizio di gestione dei rifiuti secondo criteri moderni, efficienti ed efficaci, e fornirà gli elementi necessari per consentire la valutazione e la decisione del Comune; in particolare tempi e modalità di realizzazione, fonti di finanziamento e ripercussione sui costi di servizio.

5. Gli interventi innovativi saranno, se approvati, sviluppati nel rispetto di quanto individuato nel suddetto Progetto preliminare e potranno far parte di un Atto aggiuntivo al presente Contratto.

Articolo 9 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie

1. L'Appaltatore provvederà, a proprie cure e spese, a mantenere in buono stato di funzionamento tutte le installazioni, opere ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal Piano Industriale ed in sede di offerta.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali allo svolgimento del servizio sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale alle normative tecniche e di sicurezza vigenti

ratione temporis nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

Articolo 10 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo riconosciuto al Appaltatore per l'erogazione dei Servizi di base, è determinato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara in €8.990.804,04 annui per tutto il periodo di affidamento del servizio. Tale corrispettivo sarà applicato anche per il periodo dell'eventuale "proroga tecnica", fissata nel termine massimo di sei mesi, commisurato al periodo effettivamente maturato, fino alla concorrenza dell'importo di €139.357.462,60 (oltre IVA per complessivi €153.293.208,86).

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è soggetto, a condizioni invariate di esecuzione, ad adeguamento in base all'indice ISTAT - FOI dell'inflazione riferita al 30 settembre dell'anno precedente. In caso di particolari circostanze che possano determinare variazioni degli standard richiesti per lo svolgimento dei servizi, potrà essere revisionata, in accordo con il Comune, la quantificazione dei costi inerenti l'espletamento del servizio.

3. Per i servizi opzionali, l' Appaltatore percepirà i proventi derivanti dall'erogazione dei servizi eventualmente attivati, in base all'elenco prezzi unitari, soggetti al ribasso offerto in fase di gara, e delle unità di prodotto o di servizio resi. Tali prezzi unitari sono soggetti ad adeguamento in base all'indice ISTAT - FOI dell'inflazione riferita al 30 settembre dell'anno precedente.

4. Tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione ed effettuazione dei servizi inclusi nel presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese per tutte le utenze inerenti sedi e centro di raccolta. saranno a totale carico dell' Appaltatore, a cui

spetterà il corrispettivo per la gestione del servizio nei termini e con le modalità sopra descritte, senza che possa pertanto essere avanzata alcuna pretesa nei confronti del Comune.

Articolo 11 - Strumenti di controllo

1. Il Comune, avvalendosi dell'attività dei propri organi, vigila sul livello del servizio reso alla cittadinanza e sul rispetto delle condizioni contenute nel presente Contratto, nonché sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia: a tal fine il Comune dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

2. È in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune di richiedere all' Appaltatore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il servizio affidato, che il Comune stesso ritenga necessari, secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri allegato al presente contratto.

3. L'Appaltatore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica, secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri allegato al presente contratto.

Articolo 12 - Controllo e vigilanza

1. Il Comune, tramite i propri uffici competenti, potrà effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte del Appaltatore, nonché richiedere documenti e relazioni su fatti specifici inerente la gestione del servizio, anche finanziaria, ed in generale sull'attività svolta. L'esercizio della vigilanza mira tra l'altro a:

- verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente contratto ed agli standard di

qualità/quantità riportati nella Carta dei Servizio;

- verificare il rispetto della normativa vigente.
2. Qualora, a seguito dell'ispezione, il Comune rilevi gravi carenze nello svolgimento dell'attività, provvederà a notificare specifica diffida al Appaltatore che dovrà provvedere a rimediare agli inadempimenti rilevati.
 3. È fatto altresì obbligo alle maestranze del Appaltatore di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio, nonché di denunciare qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, etc.) coadiuvando inoltre l'opera degli organi di Polizia e fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.
 4. L' Appaltatore avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento per il miglioramento dei servizi; le variazioni che dovessero comportare modifiche dei percorsi di servizio e/o variazioni nei giorni di intervento dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate con il Comune.
 5. L'Appaltatore è comunque tenuto ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.

Articolo 13 - Penalità

1. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, oltre all'obbligo da parte del Appaltatore di ovviare nel più breve tempo possibile e fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitate, il Comune si riserva di applicare specifiche penalità di cui all'art. 20 del Capitolato.
 2. Il Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'inadempimento, ne darà comunicazione al Appaltatore che potrà, entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.
- Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il Comune esprimerà il proprio giudizio, applicando, se del

caso, le penalità indicate all'art. 20 del Capitolato.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare l'importo della cauzione definitiva; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore trova applicazione la disciplina in materia di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dal Comune per ovviare alle inadempienze.

5. Non potranno essere contestate al Appaltatore penali per inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore o qualora il Comune, con sue condotte commissive od omissive, abbia contribuito a causare l'evento.

6. Ferma restando l'applicazione delle penalità, qualora L'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, quest'ultimo, senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, ha la facoltà di provvedere d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. In tal caso, oltre alle eventuali penalità, il Comune si rivarrà nei confronti del Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, compresi gli eventuali danni subiti, rivalendosi, eventualmente, sulla cauzione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali. In tal caso L'Appaltatore dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.

7. In caso di mancato raggiungimento, a partire dal primo anno successivo alla messa a regime del servizio di p.a.p., degli obiettivi minimi previsti in materia di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le sanzioni eventualmente irrogate verranno integralmente addebitate al Appaltatore, il quale dovrà provvedere a rimborsare al Comune le relative spese sostenute.

8. L'Appaltatore potrà essere esonerato da tale addebito laddove comprovi che il mancato conseguimento degli obiettivi

sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore, ovvero comprovi di aver proposto ed adottato tutte le misure organizzative, anche integrative rispetto agli standard di cui al Capitolato d'oneri, astrattamente idonee a consentire il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Articolo 14 - Controversie

1. In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione al fine di comporre di comune accordo la vicenda. Va in ogni caso preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dal Comune, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità.

2. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'esecuzione contrattuale non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dal Comune.

3. E' esclusa la clausola arbitrale. Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto è riservata in via esclusiva al foro di Avellino.

Articolo 15 - Risoluzione e recesso

1. Il Comune, salva ogni eventuale azione di risarcimento dei danni, ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto mediante comunicazione da trasmettere via PEC, nei seguenti casi:

a) L'Appaltatore abbandoni il servizio, anche parzialmente, ovvero lo interrompa per cause non dipendenti da forza maggiore;

b) L'Appaltatore compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente Contratto, non rimosse in

seguito a previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato;

c) si verifichi il caso di applicazione di penali per una somma superiore al valore della cauzione definitiva prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;

d) L'Appaltatore non provveda al rinnovo della cauzione di cui al successivo art.19 ovvero alla reintegrazione della stessa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 19;

e) frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

g) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Articolo 16 - Elezione di domicilio contrattuale e Referenti

1. Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

2. Le Parti si obbligano altresì ad individuare tra i propri dipendenti un apposito referente comunicandosi reciprocamente il nominativo ed indicando il numero telefonico, portatile ed e-mail, affinché ciascuna delle Parti possa in qualsiasi momento comunicare con l'altra.

3. In caso di variazione, il mutamento dovrà essere comunicato immediatamente alla controparte.

Articolo 17 - Cessione del contratto e affidamenti a terzi

1. È vietata la cessione del contratto, in tutto od in parte e sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. L'Appaltatore potrà sub-affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività oggetto del servizio, con le forme e secondo i limiti previsti dalla normativa.

3. In ogni caso, per l'affidamento a terzi di uno o più servizi, L'Appaltatore dovrà preventivamente acquisire espressa autorizzazione del Comune circa il/i servizio/i che intende esternalizzare e, successivamente, comunicare al Comune il nominativo dei soggetti sub-affidatari. Il

Comune potrà negare tale autorizzazione all'Appaltatore per motivi di pubblico interesse.

4. L'Impresa è responsabile dell'osservanza, da parte del subaffidatario delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

5. Il subaffidamento non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa che resta in ogni caso l'unica e sola responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione dei servizi compresi quelli oggetto di subaffidamento.

Articolo 18 - Assicurazioni e assunzione di responsabilità

1. L'Appaltatore assume in via esclusiva, senza riserva o eccezione, la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune e/o a terzi, alle persone o alle cose, direttamente o indirettamente, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto o a cause alle stesse collegate, tenendo indenne il Comune, anche nelle ipotesi di sub-affidamento, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e riconducibile all'attività affidata al Appaltatore.

2. In particolare, L'Appaltatore è tenuto ad assicurare tutti i beni mobili ed immobili, quali installazioni, opere, mezzi, attrezzature contro i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio affidatogli.

3. L'Appaltatore è altresì responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare alle persone o alle cose a causa di inadeguate o errate operazioni, di mancati o intempestivi interventi, nonché a causa dei lavori di manutenzione, eseguiti o in corso di esecuzione, delle installazioni, opere e attrezzature.

4. L'Appaltatore è pertanto obbligato a contrarre e a mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale con una primaria compagnia di assicurazione le polizze assicurative di seguito specificate:

a) le normali coperture assicurative RC per automezzi con massimali non inferiori, per ciascun automezzo, ai minimi di legge.

b) la copertura assicurativa a favore del Comune per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune di Avellino a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione della concessione. Il massimale, per tale responsabilità, non deve essere inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila), per ogni sinistro;

c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso il Comune e i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT - RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni) per ogni sinistro.

5. Ogni polizza dovrà dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione o manutenzione, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente,

al Appaltatore. Ogni polizza dovrà prevedere la rinuncia ad agire in rivalsa verso il Comune.

6. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere annualmente al Comune la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.

7. In caso di evento causativo di danno l'Appaltatore è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune ed all'intermediario assicurativo.

8. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime L'Appaltatore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

9. L'Appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che il Appaltatore ritenga connesso con i servizi.

10. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.

11. A tal riguardo, l'Appaltatore ha esibito polizza di Responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, nonché per danni da inquinamento accidentali, numero polizza 75955609 emessa da ALLIANZ S.p.A., sottoscritta da DE VIZIA transfer S.p.A..

12. **Articolo 19 - Cauzione**

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui

all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata al Comune, Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte prima o contestualmente alla stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso offerto sul corrispettivo posto a base di gara per i servizi di base, superiore al dieci per cento, L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. L'Appaltatore ha facoltà di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1 nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Appaltatore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, nonché dal Capitolato d'oneri allegato, ivi comprese le eventuali spese che il Comune dovesse sostenere verso terzi a seguito di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla conclusione del Contratto.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa.

6. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano

tutte le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iii.

7. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ha costituito una cauzione definitiva di euro 5.394.482,42, a mezzo polizza fideiussoria n. EIBR2301776 emessa da EUROINS INSURANCE JSC in data 19/09/2023. La suddetta cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Articolo 20 - Clausola sociale

Il personale del gestore uscente a tempo indeterminato impiegato per il servizio di IU del Comune di Avellino verrà direttamente trasferito ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 50/2016 al soggetto operativo gestore.

Articolo 21 - Periodo transitorio

1. L'Appaltatore, nel periodo transitorio coincidente con le fasi propedeutiche all'avvio del sistema di raccolta a regime, continua la gestione del servizio secondo la modalità di raccolta adottate dal gestore uscente.

2. In relazione alla dotazione dei contenitori per le raccolte stradali o domiciliari da effettuarsi in tale periodo transitorio, prima dell'avvio dei servizi di raccolta riorganizzati secondo le modalità previste nella Documenti di gara e integrati dall'Offerta Tecnica, non è in capo all'Appaltatore la loro fornitura, se non con riferimento ad eventuali necessità di limitati interventi manutentivi o di sostituzione o di integrazione (in quest'ultimo caso limitatamente a nuove utenze presenti sul territorio), essendo previsto, sempre ed esclusivamente per tale periodo transitorio, il mantenimento sul territorio o presso le utenze degli attuali contenitori in dotazione.

3. Resta a carico del Appaltatore la rimozione degli attuali contenitori in dotazione che non siano più funzionali alla gestione dei nuovi servizi oggetto del presente documento e dell'Offerta Tecnica, incluso il loro lavaggio (sia interno sia esterno), la consegna a punti di deposito e/o l'eventuale loro dismissione; gli oneri legati a tali interventi di rimozione,

lavaggio, consegna e dismissione sono da intendersi già inclusi nel corrispettivo base dei servizi, come sono da ritenersi compresi nel corrispettivo base dei servizi gli oneri per la rimozione con relativo deposito e/o dismissione dei contenitori stradali che non saranno più utilizzati al momento dell'avvio del sistema di raccolta p.a.p.

4. La messa a regime dei servizi di raccolta dei rifiuti secondo le modalità previste nei Documenti di Gara integrati dall'Offerta Tecnica dovrà avvenire entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, o dalla consegna del servizio, ove anticipata.

Articolo 22 - Scadenza dell'affidamento

1. Al termine dell'affidamento, il Comune otterrà il trasferimento a titolo gratuito dall'Appaltatore, e prenderà possesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo o pagamento, delle installazioni e opere da questa realizzate in esecuzione del presente Contratto e totalmente ammortizzate, con le relative pertinenze e con tutte le immobilizzazioni tecniche, per la quota ad esso spettante nell'ambito della compagine societaria. I beni saranno trasferiti in buono stato, salvo la normale usura.

2. Per quelle non totalmente ammortizzate, l'Appaltatore avrà diritto ad un indennizzo pari al valore residuo a carico del gestore subentrante.

Articolo 23 - Regolarità contributiva L'Appaltatore, da me preventivamente ammonito, circa le responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), dichiara che la società De Vizia Transfer SPA è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC Prot. INPS_36326108 con scadenza 05/10/2023.

Non è ancora disponibile il DURC per la società GRANDE S.R.L. in quanto di recente costituzione.

Articolo 24 - Spese contrattuali L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto

e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del Comune di Avellino.

Si dà atto, pertanto, che l'Appaltatore ha versato in favore del Comune di Avellino, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 151.344,60 (centocinquantunomilatrecentoquarantaquattro/60) per diritti di rogito, ha provveduto al versamento della somma di Euro 200,00 per imposta di registro ed ha assolto all'imposta di bollo con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo di Euro 45,00.

Articolo 25 - Trattamento dei dati e codice di comportamento

1. Il Comune, ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati del GDPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, informa il Contraente che tratterà i dati, contenuti nel presente Atto, per l'assolvimento dei compiti e per lo svolgimento delle attività previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

2. L'Appaltatore si impegna a operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare L'Appaltatore diverrà, al momento dell'applicazione della tariffa, unico responsabile del trattamento dei dati personali al fine dello svolgimento del servizio e della relativa tariffazione agli utenti. Per tale motivo dovrà provvedere all'adozione di tutte le misure previste dalla regolamentazione europea e nazionale in materia.

3. Il Contraente dichiara altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante.

Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma

1, della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Settore Finanze del Comune di Avellino gli estremi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni eventuale modifica relativa ai medesimi dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 27 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rimanda al Capitolato d'oneri, alla documentazione di gara, nonché alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni normative e regolamentari.

2. Il presente Contratto potrà essere soggetto a variazioni dettate dall'adeguamento alle indicazioni provenienti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Articolo 28 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, i seguenti documenti:

- **Sub "A"**: Verbale del CDA del 18/09/2023
- **sub "B"**: Capitolato d'appalto
- **sub "C"**: Offerta tecnica
- **sub "D"**: Offerta economica
- **sub "E"**: Elenco prezzi unitari
- **sub "F"**: Patto di integrità

Sebbene materialmente non allegati, sono parte integrante del presente contratto gli atti di gara, se e in quanto

integrativi, e le polizze di garanzia;


I predetti documenti rimangono depositati agli atti del Settore Tutela Ambientale e Politiche Energetiche.

Le Parti, come costituite e rappresentate, dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza del contenuto degli allegati ed espressamente mi esonerano dalla lettura degli stessi.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ventisette pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. In presenza delle parti, io Segretario Generale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il Dirigente

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese



L'Appaltatore

"GRANDE S.R.L."

